

(TESTO COORDINATO PER LA CONSULTAZIONE PRIVO DI VALORE LEGALE)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 maggio 2004, n. 0172/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo a favore delle famiglie con studenti iscritti alla scuola secondaria superiore previsti dall'articolo 16, commi 47 e 48 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3.

(modificato con D.P.Reg. n. 0228/Pres. del 2 dicembre 2014)

Art. 1

Oggetto dell'intervento regionale

1. Nell'esercizio della funzione di promozione del diritto allo studio, la Regione interviene a sollievo delle spese sostenute, nel corso di ciascun anno scolastico, per gli oneri di trasporto e per l'acquisto dei libri di testo, dagli studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado e che appartengono alle famiglie meno abbienti, mediante la concessione di contributi finanziari, nei limiti e secondo le modalità di seguito indicate.

1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con eventuali contributi statali, nonché con i sussidi concessi dai Comuni ai sensi della legge regionale 10/1980.

Art. 2

Soggetti destinatari

1. Il contributo per il diritto allo studio, di cui al presente Regolamento, è destinato alle famiglie meno abbienti che hanno, al proprio interno, studenti iscritti e frequentanti la scuola secondaria di secondo grado.

Art. 3

(abrogato)

Art. 4

(abrogato)

Art. 5

Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di contributo è formulata da un genitore, o dal soggetto titolare della responsabilità genitoriale o dallo studente interessato, se maggiorenne, e va presentata alla Provincia di residenza del richiedente.

2. La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione resa dal richiedente, sotto la propria responsabilità, che attesta:

a) la residenza e la composizione del proprio nucleo familiare;

b) la distanza tra la residenza e la sede della scuola frequentata dallo studente per il quale viene richiesto il contributo;

c) l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare in corso di validità;

d) l'indicazione dell'istituto scolastico e della classe frequentata.

3. Per nucleo familiare si intende quello previsto dalla normativa in materia di ISEE di cui al decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449).

Art. 6

Istruttoria delle domande, concessione ed erogazione dei contributi

1. Le Province provvedono alla raccolta delle domande pervenute entro il termine fissato; verificano la completezza della relativa documentazione; predispongono appositi elenchi nominativi dei nuclei familiari che risultano in possesso dei requisiti di ammissione al contributo, con l'indicazione dell'ammontare spettante a ciascun nucleo familiare.
2. Gli elenchi vengono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, che provvede all'approvazione dei contributi da concedere a ciascun nucleo familiare e al conseguente trasferimento alle Province delle somme dovute per l'erogazione ai beneficiari dei rispettivi territori.

Art. 7

Verifiche e controlli e rendicontazione

1. Le Amministrazioni provinciali esercitano l'attività di controllo prevista dall'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Ad avvenuta erogazione dei contributi, le Province presentano alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, a titolo di rendiconto, l'elenco dei beneficiari delle somme effettivamente pagate e quietanzate, nonché la dichiarazione prevista dall'articolo 42, comma 1 della legge regionale 7/2000.

Art. 8

(abrogato)

Art. 9

Abrogazione di norme

1. Il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0442/Pres. è abrogato.